

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 426 del 2012, proposto da:

----- rappresentato e difeso dagli avv.ti Loredana Martinez e Gian Paolo Campus, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna, in Cagliari, via Sassari n. 17;

contro

Questura di Nuoro e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

a) del provvedimento emesso dal Questore di Nuoro Cat. A. 12/2010/PASI/Imm., adottato il 7 settembre 2010 e notificato in data 21 giugno 2011 dalla Polizia di frontiera della Lombardia c/o lo scalo aereo di Orio al Serio (BG), relativo alla revoca della Carta di soggiorno n. ITA 15100AT rilasciata per motivi familiari in data 30 giugno 2008;

b) del verbale di notifica avente ad oggetto "notifica decreto Cat. A. 12/2010/PASI/Imm." e contestuale ritiro della carta di soggiorno italiana n. ITS 15100AT, notificato in data 21 giugno 2011 dalla Polizia di Stato di Frontiera per la Lombardia c/o lo scalo aereo di Orio al Serio (BG);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Nuoro e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che il sig. -----, cittadino marocchino, chiede l'annullamento del provvedimento di revoca (e relativo verbale di notifica) del permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di ricongiungimento familiare, adottato dal Questore di Nuoro con riferimento a due distinti elementi motivazionali:

- il fatto che in data 13 ottobre 2009 l'interessato è stato condannato dal Tribunale di Parma alla pena di tre anni di reclusione ed euro 15.000 di multa per detenzione a fini di spaccio di oltre due kg. di hashish;

- il fatto che, pur all'esito di specifico contraddittorio procedimentale, lo straniero non ha dimostrato di possedere allo stato una lecita fonte di reddito, né di essersi regolarmente inserito nel tessuto sociale, anche considerato che risulta irreperibile da mesi nel luogo di residenza indicato.

Ritenuto opportuno prescindere da ogni valutazione circa la tempestività del ricorso - e, quindi, anche dalla richiesta formulata dal ricorrente, con la prima censura, di rimessione in termini per errore scusabile - privilegiando l'esame nel merito del gravame;

Ritenuta l'infondatezza della seconda censura - con la quale il ricorrente si duole del fatto che la Questura non avrebbe adeguatamente valutato il suo interesse al ricongiungimento con i propri familiari, insieme ai quali vivrebbe in Italia da molti anni, né avrebbe concretamente accertato la sua pericolosità sociale - in base alle seguenti considerazioni:

- è pacifico in causa che il sig. ----- è stato condannato per un reato di notevole gravità oggettiva (detenzione a fini di spaccio di oltre 2 kg. di hashish) commesso in data 26 marzo 2009 e quindi non certo risalente nel tempo, il che evidenzia la spiccata pericolosità sociale dell'interessato, il quale, peraltro, non risulta svolgere attualmente un'attività lavorativa lecita e neppure risiedere stabilmente nel luogo ove afferma volersi "ricongiungere" ai propri familiari, il che esclude in radice l'asserita carenza motivazionale sulla pericolosità sociale cui si fa riferimento in ricorso;

- irrilevante è poi l'ulteriore circostanza addotta dal ricorrente - cioè la pregressa coabitazione in Italia con i propri familiari - considerato che tale situazione era già stata interrotta dal ritorno in Marocco di tutta la famiglia, la quale ha fatto rientro sul territorio nazionale solo di recente (circa un anno fa), il che giustifica ulteriormente - sul piano della logicità estrinseca, sola valutabile in questa sede - la scelta del Questore di considerare l'esigenza di ricongiungimento familiare recessiva rispetto alla pericolosità sociale manifestata dall'interessato nei termini in precedenza esposti.

Ritenuto che, per quanto premesso, il ricorso debba essere respinto, con integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE